


Pubblicato il 03/02/2022

N. 00118/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. **03020/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Silvia Fucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Porcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Campania, Vanessa Errico, Francesca Affatati, non costituiti in giudizio; Marianna Molinaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana Renza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento



I) con il ricorso introduttivo:

- del bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia”, relativo alla Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 9.3.2020, nella parte in cui non prevede la riserva “in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili” al personale che possenga i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- nonché di ogni atto connesso, conseguente, precedente e successivo.

II) con i motivi aggiunti:

- della graduatoria finale pubblicata dalla Azienda Ospedaliera in data 18 giugno 2021 sul sito della stessa Azienda, relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia presso l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento”;
- della Deliberazione n. 374 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto “Presenza d'Atto Esito procedura Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia presso l'A.O. San Pio di Benevento – immissione in servizio”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza n. 110/2022 della III sezione del Consiglio di Stato resa ex art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., tali dovendosi qualificare tutti i soggetti compresi nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti di cui sub II) dell'epigrafe;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incumbente vada disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;



Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.a., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet delle Amministrazioni resistenti;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso del sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto inoltre che il ricorso, i motivi aggiunti e la presente Ordinanza vadano altresì notificati per esteso a ciascuno dei controinteressati a mezzo della pec utilizzata per il concorso;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e che parte ricorrente è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di riservare all'esito la fissazione dell'udienza di merito;

P.Q.M.

Ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini di cui in



motivazione, autorizzando la notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini di cui in motivazione.

Riserva all'esito del verificato incombente processuale la fissazione dell'udienza di merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 2 febbraio 2022.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.